

La responsabilità aggravata nel processo civile

Scuola Forense “Fondazione Vincenzo
Geraci”

Avv. Sergio Pizzuto

c.p.c. art. 88. Doveri di lealtà e di probità.

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi

c.p.c. art. 91. Condanna alle spese.

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 .

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario ⁽³⁾.

Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda

c.p.c. art. 96. Responsabilità aggravata.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ⁽²⁾.

⁽²⁾ Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 204 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848.

L'art. 96 c.p.c. è una norma posta a protezione dell'abuso dei diritti processuali, abuso che per sua natura aggrava il sistema impedendo pertanto quella ragionevole sua celerità che esige l'art. 111, secondo comma, c.p.c. , essendo il processo uno strumento collettivo che non può essere utilizzato, quindi, con modalità abusive che contrastano l'obbligo di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost., ovvero aggravandolo con cause in cui il diritto processuale viene abusato e la cui presenza inevitabilmente rallenta gli ulteriori processi compresenti in quel momento nel c.d. servizio giustizia. La valutazione della sussistenza o meno dell'elemento psicologico richiesto dall'articolo 96 c.p.c. è accertamento di fatto, riservato quindi al giudice di merito.

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 21-02-2018, n. 4136


LE IPOTESI DI CUI AL PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART. 96 C.P.C.

Scopo della norma: sanzionare il c.d. **illecito processuale** inteso quale l'abuso del diritto e/o del processo ovvero l'impiego distorto dello strumento processo per fini esulanti dal suo scopo tipico al di là dei limiti determinati dalla sua funzione

Elemento materiale: contegno relativo ad una controversia (di cognizione, cautelare o esecutiva) tenuto nel corso della lite oppure ad esso connesso (trascrizione di domanda giudiziale) o successivo (iscrizione di ipoteca giudiziale)

Elemento soggettivo: l'autore deve rivestire necessariamente la qualità di parte in un processo

Rapporto fra l'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. e l'art. 2043 c.c.



Responsabilità aggravata da male fede o colpa grave

Art. 96 comma 1 c.p.c.

Contegno illecito tenuto dalla parte
nel processo



```
graph TD; A[Contegno illecito tenuto dalla parte nel processo] --> B[Mala fede: consapevolezza del proprio torto o di agire slealmente o di abusare del diritto di azione o condotta caratterizzata da artifici o raggiri]; A --> C[Colpa grave: omessa applicazione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese]; B --> D[S O C C O M B E N Z A]; C --> D; D --> E[ONERE DI PROVARE E/O ALLEGARE GLI ELEMENTI DI FATTO DEL DANNO PATITO];
```

Mala fede: consapevolezza del proprio torto o di agire slealmente o di abusare del diritto di azione o condotta caratterizzata da artifici o raggiri

Colpa grave: omessa applicazione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese

S O C C O M B E N Z A

ONERE DI PROVARE E/O ALLEGARE GLI
ELEMENTI DI FATTO DEL DANNO PATITO

Ambito di operatività del comma 1 dell'art. 96 c.p.c.

- Giudizi di merito
- Fasi incidentali del giudizio di merito (ad es. regolamento di giurisdizione, querela di falso)
- Procedimenti di volontaria giurisdizione (ad es. azione di declaratoria di paternità naturale)
- Procedura concorsuali extracodicistiche (ad es. istanza per la declaratoria di fallimento)
- Procedimenti cautelari o esecutivi c.d. illegittimi - ma non ingiusti – (ad es. provvedimento di urgenza richiesto in manifesta assenza di periculum in mora)


ART. 96 C. 1 C.P.C. - CASISTICA

- ❑ Proposizione di regolamento di giurisdizione a scopo meramente dilatorio**
cioè senza il preventivo riscontro della palese erroneità della propria tesi alla
stregua della disciplina positiva e della giurisdizione (ex multis Cass. Civ.
3057/2009)
- ❑ Resistenza in lite basata sul mero disconoscimento dell'autenticità della
propria sottoscrizione poi dichiarata vera** (Cass. Civ. 163/89)
- ❑ Proposizione di impugnazione** (appello o ricorso per cassazione) **avverso un
provvedimento meramente ordinatorio** quindi non soggetto a gravame (Cass.
SS.UU. 16/2000)
- ❑ Ricorso sistematico alla richiesta di provvedimenti cautelari o di urgenza**
- ❑ Frazionamento del credito** discendente da unica obbligazione in plurime e
distinte domande giudiziali (Cass. SS.UU. 23726/2007)

Responsabilità aggravata per condotta imprudente

Art. 96 comma 2 c.p.c.

Compimento di attività processuali o connesse al giudizio



```
graph TD; A[Compimento di attività processuali o connesse al giudizio] --> B[ESECUZIONE COLPOSA DI MISURE CAUTELARI]; A --> C[TRASCRIZIONE DI DOMANDE GIUDIZIALI]; A --> D[ISCRIZIONE IPOTECARIA]; A --> E[ESECUZIONE FORZATA]; B --> F[INESISTENZA DEL DIRITTO  
Acclarata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono compiuti gli atti]; C --> F; D --> F; E --> F; F --> G[ELEMENTO SOGGETTIVO: DIFETTO DI NORMALE PRUDENZA E COLPA LIEVE];
```

ESECUZIONE COLPOSA
DI MISURE CAUTELARI

TRASCRIZIONE DI
DOMANDE GIUDIZIALI

ISCRIZIONE
IPOTECARIA

ESECUZIONE
FORZATA

INESISTENZA DEL DIRITTO
Acclarata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono compiuti gli atti

**ELEMENTO SOGGETTIVO: DIFETTO DI
NORMALE PRUDENZA E COLPA LIEVE**

ART. 96 COMMI 1 E 2 C.P.C. - ASPETTI PROCESSUALI

ISTANZA DI PARTE

la condanna al risarcimento dei danni necessita di **espressa richiesta della parte** e non può essere pronunciata d'ufficio. La richiesta può essere formulata per la prima volta sino all'udienza di precisazione delle conclusioni

GIUDICE COMPETENTE

sulla domanda risarcitoria si configura una **competenza esclusiva, funzionale ed inderogabile del giudice di merito**, cioè del giudice investito della controversia nella quale (o in relazione alla quale) è stata tenuta la condotta temeraria o imprudente e dal cui esito discende in definitiva il sorgere della responsabilità

Giudizi di impugnazione

la richiesta di ristoro dei danni conseguenti all'utilizzo sleale e distorto dello strumento di gravame o comunque al contegno illecito serbato in tale sede (ma non con riferimento alla condotta tenuta nei precedenti gradi di giudizio) la richiesta va proposta in appello (C. 16975/06) o in cassazione (C. 13395/07)

ONERE DELLA PROVA

la prova del danno da illecito incombe sul soggetto lesa, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno

I DANNI RISARCIBILI EX ART. 96 COMMI 1 E 2 C.P.C.



La nuova fattispecie
di responsabilità
processuale

L'art. 96 comma 3 c.p.c.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. civ. Sez. II Sent., 21-11-2017, n. 27623)

La norma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. , si pone come presidio dell'abuso dei diritti processuali, introducendo nell'ordinamento una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 21-02-2018, n. 4136)

GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Carattere officioso della pronunzia di condanna

il giudice si pronuncia d'ufficio senza necessità di richiesta della parte

Elemento soggettivo

si tratta di un caso di *punitive damage* (sanzioni civili punitive) che non presuppone né una domanda, né la prova del danno sofferto

Carattere sanzionatorio e non risarcitorio della pronunzia di condanna

l'applicazione della sanzione postula un comportamento doloso o colposo e, dunque, la consapevolezza o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero il carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

(Cass. civ. Sez. III, 05-03-2015, n. 4443)

soccombenza nel giudizio

Presupposto per l'applicazione della sanzione è la soccombenza totale e concreta, con esclusione delle ipotesi di soccombenza reciproca o parziale

Discrezionalità del Giudice in ordine alla quantificazione della sanzione

la norma non indica alcun parametro al quale in giudice deve attenersi nella quantificazione della sanzione, rinviando genericamente ad una somma equitativamente determinata

Non esclusività della sanzione

La misura sanzionatoria in esame può essere applicata discrezionalmente dal giudice anche in aggiunta alla condanna, su istanza di parte, ex art. 96 comma 1 o 2 c.p.c.

Rilievo pubblicistico della norma

L'interesse che la norma mira a tutelare è quello del corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale